



Statuto

IBFAN Italia ODV

Iscrizione al registro regionale del volontariato della Toscana – 29 maggio 2006 protocollo n.694

ART. 1

(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

È costituita tra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente *denominazione* “IBFAN Italia ODV”, da ora in avanti denominata “*associazione*” con *sede legale* in via Valpinzana, 33, 50050, Cerreto Guidi (FI), con durata illimitata.

Il consiglio direttivo, con sua delibera, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero.

L’associazione assume nella propria denominazione la propria adesione alla Rete Internazionale di Azione per l’Alimentazione Infantile (International Baby Food Action Network, in breve IBFAN), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, cui si aggiunge la dizione ODV.

ART. 2

(SCOPO, FINALITA’ e ATTIVITA’)

I contenuti e l’effettiva struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, utilità sociale e democrazia, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in maniera prevalente dell’attività di volontariato della compagine associativa o delle persone aderenti agli enti associati per il conseguimento dei fini sociali.

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Formazione universitaria e post universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- *Formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- *Servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, attraverso la promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Per quanto sopra:

- le cariche associative hanno carattere di gratuità ed elettività;
- sono gratuite tutte le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo;
- tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è indipendente da ogni movimento partitico e/o confessionale, si impegna ad agire nel rispetto del vigente ordinamento giuridico, dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'associazione opera in maniera specifica, nell'ambito della formazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti civili.

L'obiettivo dell'Associazione è far avvenire miglioramenti duraturi nelle pratiche alimentari di neonati e bambini, perché sia data piena attuazione ai principi fondamentali proposti dall'International Baby Food Action Network:

- Il diritto dei bambini, ovunque, a raggiungere il più alto livello di salute ottenibile;
- Il diritto delle famiglie, in particolare di donne e bambini, ad avere cibo nutriente a sufficienza;

- Il diritto delle donne ad allattare e fare scelte informate riguardo all'alimentazione infantile;
- Il diritto delle donne ad essere aiutate per poter allattare con successo ed effettuare sane pratiche di alimentazione infantile;
- Il diritto di ciascuno a servizi sanitari che coprano i bisogni di base;
- Il diritto degli operatori sanitari e dei consumatori a sistemi sanitari liberi da pressioni commerciali;
- Il diritto delle persone ad organizzare azioni di solidarietà internazionale per ottenere cambiamenti che proteggano e promuovano la salute.

Obiettivi prioritari per l'Associazione sono quindi:

- La protezione dell'allattamento attraverso l'eliminazione delle pratiche scorrette di commercializzazione di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno (alimenti per lattanti e bambini piccoli) e degli accessori atti alla loro somministrazione (biberon e tettarelle) da parte delle aziende che li producono o distribuiscono, in Italia come nel resto del mondo, mediante la piena attuazione di quanto sancito (come requisito minimo universale) dal Codice Internazionale OMS/UNICEF per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e dalle successive pertinenti Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità;
- La promozione ed il sostegno della corretta alimentazione di lattanti e bambini. A questo scopo l'Associazione opera per promuovere le condizioni che possano favorire l'allattamento, dato che il latte materno costituisce la norma per i lattanti, da solo nei primi sei mesi di vita, ed insieme ad alimenti complementari nei primi due anni o oltre (secondo quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con la Risoluzione 54.2 del 2001 dell'A.M.S.)

Al fine di centrare i propri obiettivi, l'Associazione svolge periodici monitoraggi sullo stato di attuazione in Italia delle Raccomandazioni dell'OMS e produce e/o traduce e divulgare materiale per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sanitari circa l'importanza della corretta alimentazione nella prima infanzia e la necessità di contrastare tutte le pratiche che possano scoraggiare o sostituire l'allattamento. IBFAN Italia collabora con associazioni e reti nazionali ed internazionali che si occupano di protezione dei diritti civili, in particolare il diritto alla salute di bambini e mamme in tutto il mondo.

Nel perseguitamento dei suoi scopi, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, con società o persone singole. L'Associazione si riserva di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo secondo le normative vigenti, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(ADESIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Comitato di Gestione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato di gestione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Comitato di Gestione, nel libro degli associati

Il Comitato di Gestione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato di Gestione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

(FINANZIAMENTO)

L'Associazione non accetta fondi, offerte, sponsorizzazioni o doni da parte di aziende che producono o distribuiscono

- sostituti del latte materno,
- alimenti commerciali per l'infanzia,
- prodotti connessi all'alimentazione di lattanti e bambini piccoli, così come qualunque risorsa proveniente dal commercio di:
- armi,

- tabacco e derivati,
- alcool e derivati,
- farmaci,
- qualsiasi prodotto ottenuto per mezzo dello sfruttamento del lavoro minore.

L'Associazione richiede a tutti i suoi aderenti di avere precise linee guida in materia di finanziamenti e non accettare fondi, donazioni, sponsorizzazioni o doni provenienti dal commercio dei succitati prodotti.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'associazione e quelli che diventeranno di proprietà dell'associazione,
- b) Donazioni, lasciti o eredità,
- c) Eventuali avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali versate dai soci,
- b) contributi erogati dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti o a qualsiasi altro titolo,
- c) contributi di organismi internazionali,
- d) rimborsi derivanti da convenzioni,
- e) erogazioni liberali o legati non vincolati al patrimonio,
- f) il ricavato delle manifestazioni e delle altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali,
- g) i proventi derivanti dal patrimonio

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ART.5

(DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Sono Associati tutti coloro che condividono i principi, gli scopi e le scelte in materia di finanziamenti dell'Associazione, aderiscono volontariamente, versando la relativa quota sociale, e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, appartenenza politica, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART.6

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

I *diritti di partecipazione* all’associazione non sono trasferibili.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART.7

(AFFILIAZIONE)

Potranno divenire “affiliate” dell’Associazione, affiancando alla propria denominazione la dicitura “Affiliato IBFAN Italia OdV” altre associazioni con finalità analoghe e modalità operative che rispettino integralmente il Codice Internazionale, previa istanza da rivolgere all’Associazione.

ART.8

(ALBO DEI SOSTENITORI)

L'Associazione può istituire un Albo dei Sostenitori, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che –anche una tantum- contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Quest'ultimo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

L'iscrizione nell'Albo dei Sostenitori ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e quindi sono sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo stesso.

ART.9

(ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea, che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, costituito da 5 ad 11 membri, eletti per ogni triennio dall'Assemblea dei Soci anche tra i non Soci: questi ultimi possono essere presenti in consiglio in misura non superiore a 1/3;
- c) il Presidente ed il suo Vice, nominati ogni triennio dal Consiglio Direttivo: i consiglieri non Soci non possono essere eletti alle cariche di Presidente e vice Presidente;
- d) Il Consiglio di Disciplina e l'Organo di Revisione, se nominati.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente hanno rispettivamente funzioni esecutive e di rappresentanza dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.10

(ASSEMBLEA)

I Soci formano l'Assemblea, che si radunerà almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo.

Qualora lo status di Socio competa a persona giuridica, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita al suo Legale Rappresentante.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. E' previsto l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- la modifica dello statuto,
- lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, almeno una volta l'anno ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno il 10% dei soci, anche mediante affissione in apposito Albo nella sede dell'Associazione o mediante invio di messaggio di posta elettronica o avviso sul sito web, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle sue delibere in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% dei Soci.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Le delibere sono prese con la maggioranza semplice, 50% + 1 voti favorevoli, dei presenti nell'Assemblea ordinaria. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le delibere relative alle modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà valida con la presenza del 50% +1 degli associati e la delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ed in seconda convocazione con la presenza del 50% +1 degli associati; in entrambi i casi le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.11

(ORGANO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere la costituzione, lo scioglimento e le responsabilità dei gruppi "Affiliati",
- convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno il 10% dei soci,
- determinare le quote associative,
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli relativi alla cessione dei beni immobili,
- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione (la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci dopo essere stati portati a loro conoscenza).

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 componenti: l'Assemblea che procede alla nomina del Consiglio Direttivo ne determinerà di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio nomina, tra i propri membri:

- un Presidente (che abbia la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione)

- un Vice Presidente (che, in assenza o impedimento del Presidente, ne faccia le veci),
- un Tesoriere (che gestisca la tesoreria: tenga la cassa sociale, curi la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese e tuteli il patrimonio dell'Associazione, che abbia facoltà di spesa, nei limiti previsti dai Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo),
- un Segretario (con l'incarico di raccogliere e catalogare tutto il materiale relativo ai progetti ed alle campagne nazionali ed internazionali promosse dall'Associazione e gestire la circolazione interna di comunicazioni ed iniziative promosse a livello locale, nazionale ed internazionale),

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con riguardo a competenze tecnico-scientifiche, della consulenza di uno o più Comitati (o Gruppi di Lavoro), costituiti da soggetti nominati dall'Assemblea anche tra i non Soci, ed aventi mera funzione consultiva, i cui membri abbiano spiccate e comprovate competenze nei settori interessati.

ART.12

(PRESIDENTE)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.13

(ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14

(ORGANO DI REVISIONE)

Il controllo della gestione contabile dell'Associazione può essere demandato ad una Società di Revisione Legale, ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri, anche esterni all'Associazione, nominati dall'Assemblea dell'Associazione, lo stesso nomina al suo interno il proprio Presidente.

La durata dell'incarico sarà triennale ed i suoi componenti possono essere rinominati.

In tal caso i Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

ART.15

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività statutarie ai fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Ai fini di cui al precedente art. 4, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualsiasi avanzo di gestione verrà reinvestito nelle attività istituzionali di cui all'art.2 del presente Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19

(LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 20

(SCIOLGIMENTO)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 21 C.C. (presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza). L'Assemblea dell'Associazione stabilisce altresì le modalità della liquidazione, nominando all'uopo uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, fissandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione viene, in caso di scioglimento, devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 21
(DURATA)

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio residuo dell'associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, saranno devoluti in conformità della delibera dell'assemblea che ne ha stabilito lo scioglimento ad altra organizzazione senza scopo di lucro per fini non lucrativi.

La destinazione di qualsiasi altro bene che non venisse così devoluto verrà definita da una giurisdizione competente esclusivamente per fini non lucrativi o a favore di organizzazioni istituite ed operanti esclusivamente per fini non lucrativi.

ART. 22
(RINVIO)

Per quanto non disposto nel presente Statuto viene fatto rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile al Codice Civile.